

Relazione della I Commissione permanente

AFFARI ISTITUZIONALI, CULTURA, ISTRUZIONE, PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

(Seduta del 4 ottobre 2016)

Relatore di maggioranza: FRANCESCO GIACINTI

Relatore di minoranza: GIOVANNI MAGGI

sulla proposta di legge n. 86

a iniziativa del Consigliere Giacinti

presentata in data 4 ottobre 2016

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 21 SETTEMBRE 2015, N. 23
“DISPOSIZIONI URGENTI SUGLI ENTI REGIONALI PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO (ERSU)”

RELAZIONE ORALE

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 86/2016, ad iniziativa del consigliere Giacinti, concernente 'Modifica alla legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 "Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)", approvato dalla Commissione in sede referente;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Roberto Ghiselli e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 5 ottobre 2016;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 8 ottobre 2016;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

IL PRESIDENTE
Marco Manzotti

Testo proposto**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 7/2016, le parole: "per un periodo non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "non oltre il 31 dicembre 2016".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 1 della l.r. 23/2015)

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 settembre 2015, n. 23 (Disposizioni urgenti sugli Enti regionali per il diritto allo studio universitario (ERSU)), come modificato dall'articolo 1 della l.r. 7/2016, le parole: "per un periodo non superiore a dodici mesi" sono sostituite dalle parole: "non oltre il ~~31 dicembre 2016~~ **31 gennaio 2017**".

Art. 2

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 3

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico